

## Il Mezzogiorno nel DdL di Bilancio 2025

L'Art. 72 (comma 1) del DdL di Bilancio 2025 prevede l'abrogazione della misura di parziale decontribuzione a favore delle imprese private che operano nel Mezzogiorno (cd. Decontribuzione SUD), prevista dall'articolo 1 (commi da 161 a 167) della Legge n. 178 del 2020.

In particolare, l'agevolazione consiste in un esonero parziale dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente sia esistenti che di nuova attivazione, con l'esclusione delle imprese dei settori finanziario e agricolo e dei datori di lavoro domestico. L'agevolazione avrebbe comportato uno "sconto" pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, che si sarebbe gradualmente ridotto negli anni successivi (20% per il biennio 2026-2027 e 10% per il 2028-2029).

Se la Legge 178/2020 estendeva la durata della Decontribuzione Sud fino al 2029, la sua effettiva applicazione era condizionata a un'apposita autorizzazione della Commissione europea, dal momento che la misura rientrava nell'ambito della disciplina degli Aiuti di Stato<sup>1</sup>. Con la decisione del 25 giugno 2024, la Commissione ha stabilito che la misura può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024<sup>2</sup>.

Una quota delle risorse accantonate con l'abrogazione della Decontribuzione Sud confluisce in un Fondo nuovi interventi nel Mezzogiorno, finalizzato a ridurre il divario occupazionale rispetto al resto del Paese e rafforzare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. L'Art 72 (comma 4) precisa, infatti, che le risorse rivenienti dalla cessata Decontribuzione Sud, per effetto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 72, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 3.

Nello specifico, l'Art. 72 (comma 3) istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo volto a finanziare tali interventi, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e nelle zone assistite della regione Abruzzo<sup>3</sup>, nel rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi, nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del fondo.

Vanno evidenziate altre due misure specificatamente destinate al Mezzogiorno.

La prima è la proroga al 2025 del Credito d'imposta nella ZES Unica<sup>4</sup> con riferimento a investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. L'Art 77 fissa in particolare un limite di spesa pari a 1,6 miliardi per il 2025<sup>5</sup>.

Il comma 2 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 4 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 1, prevedendo che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

---

<sup>1</sup> Cfr. Dl. 104/2020, art. 27, c. 1 e L. 178/2020 (art. 1, commi 164). Il "via libera" della Commissione è stato concesso nel quadro delle politiche di sostegno all'economia in risposta alla crisi epidemica dovuta al Covid e della crisi ucraina ed energetica (cd. Temporary Framework).

<sup>2</sup> Cfr. Commissione europea, Decisione finale C (2024) 4512 del 25 giugno 2024.

<sup>3</sup> Rispettivamente ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato e dell'art. 107, par. 3, lett. c) del Trattato.

<sup>4</sup> Il credito d'imposta previsto per la ZES unica, razionalizza e potenzia la precedente disciplina di incentivazione degli investimenti nelle aree svantaggiate ed è destinato agli investimenti relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature varie e - a condizione che il relativo importo non superi il 50% dell'investimento complessivo - di terreni e immobili strumentali. Il limite massimo previsto per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, mentre quello minimo di 200 mila euro. Sono esclusi dall'agevolazione il settore agricolo (per cui è prevista un'agevolazione specifica), l'industria siderurgica e carbonifera, i trasporti e le infrastrutture correlate, la produzione e distribuzione di energia, la banda larga e i settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura dell'agevolazione è differenziata per territorio e per tipologia di investimento<sup>4</sup>, oltre che per dimensione d'impresa. L'agevolazione è del 40% dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre scende al 30% in Basilicata, Molise e Sardegna e al 15% in Abruzzo. E', invece, del 50% per gli investimenti individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta in Puglia (area di Taranto) e in Sardegna (Sulcis). Per gli investimenti non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 per le piccole, mentre per quelli di importo superiore i massimali previsti per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie.

<sup>5</sup> Il tetto massimo di spesa previsto dalla legge di bilancio 2024 era stato di 1,8 miliardi di euro (cfr. L. /2023, art. 1, comma 249).

La seconda misura destinata al Mezzogiorno si riferisce all'adeguamento delle risorse necessarie a consentire uno sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro privati operanti nella ZES Unica per le assunzioni effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025<sup>6</sup>. Il comma 2 dell'Art. 72, infatti, incrementa i limiti di spesa relativi alle agevolazioni contributive previdenziali disposte dai cd. bonus giovani (art. 22), bonus donne (art. 23) e bonus ZES Unica Mezzogiorno (art. 24) – introdotti dal D.L. n. 60 del 2024 (Decreto coesione) – per le assunzioni effettuate nel periodo richiamato. Ne consegue un aumento delle minori entrate contributive pari a 3,2 milioni nel 2024, 99,6 milioni nel 2025, 106,9 milioni nel 2026 e 43,4 milioni nel 2027, il cui onere viene posto dal comma 5 a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004).

Nel caso del bonus ZES Unica, le imprese beneficiarie sono quelle fino a 10 addetti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e sia disoccupato da almeno ventiquattro mesi (oppure sia stato occupato presso un datore che abbia fruito parzialmente dello stesso tipo di esonero). Lo sgravio contributivo è integrale e per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di 650 euro mensili.

### Gli effetti finanziari nel triennio 2025-2027

Secondo i dati disponibili, la Decontribuzione Sud ha comportato una spesa pari a 3 miliardi di euro nel 2021, 3,3 nel 2022 e 3,6 nel 2023, interessando una platea di beneficiari nei tre anni rispettivamente pari a 1,2, 1,4 e 1,5 milioni di lavoratori<sup>7</sup>.

Secondo le stime ufficiali, l'abrogazione della Decontribuzione Sud comporta minori oneri per la finanza pubblica pari a 5,9 miliardi di euro per il 2025 e a circa 4 miliardi annui nel biennio 2026-2027 (Tabella 1)<sup>8</sup>. Allo stesso tempo, il venir meno della misura comporta una riduzione delle entrate fiscali indotte pari a 948,2 milioni nel 2026 e 605,5 nel 2027, che comprime la riduzione dell'indebitamento netto nel biennio a 3 miliardi nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027<sup>9</sup>.

L'ammontare del Fondo previsto dall'Art. 72 (comma 3) è pari a 2,5 miliardi di euro nel 2025, 1 miliardo nel 2026 e 3,4 nel 2027. La dotazione del fondo è inoltre fissata in 1,5 miliardi per il 2028 e 750 milioni per il 2029.

Le somme stanziate per lo sgravio contributivo per le assunzioni nella ZES Unica sono pari a 68,9 milioni per il 2025, 73,5 milioni per il 2026 e 28,7 milioni per il 2027. Come per la Decontribuzione SUD, vanno considerati anche gli effetti fiscali indotti (in questo caso positivi) pari a 0,8 milioni di euro nel 2025, 43 milioni nel 2026, 5,8 nel 2027 e 6,6 nel 2028.

Complessivamente, nel triennio 2025-2027, le risorse destinate a misure specifiche per il Mezzogiorno dovrebbero quindi ridursi di 5,3 miliardi di euro.

Tabella 1. DdL di Bilancio 2025: Misure specifiche per il Mezzogiorno (milioni di euro)

|  | 2025     | 2026     | 2027     |
|--|----------|----------|----------|
| Decontribuzione SUD                        | -5.902,3 | -3.993,9 | -4.053,8 |
| Fondo interventi per il Mezzogiorno        | 2.450,0  | 1.000,0  | 3.400,0  |
| Credito di imposta ZES Unica               | 1.600,0  | -        | -        |
| Sgravio contributivo neo-assunti ZES Unica | 68,9     | 73,5     | 28,7     |
| Saldo complessivo                          | -1.783,4 | -2.920,4 | -625,1   |

Fonte: Relazione tecnica DdL di Bilancio 2025 (impatto stimato sul deficit della PA).

<sup>6</sup> Tale sgravio è stato introdotto con il DI 60/2024 (art. 24) e prevedeva un determinato limite di spesa calcolato considerando anche gli sgravi della Decontribuzione SUD, successivamente abrogata per via della recente Decisione della Commissione europea (cfr. sopra nel testo). Il precedente tetto di spesa era pari a 11,2 milioni di euro nel 2024, 170,9 nel 2025, 294,1 nel 2026 e 115,2 nel 2027.

<sup>7</sup> Cfr. INPS, XXIII Rapporto annuale, pp. 55 e 58 (tabelle 1.14 e 1.15).

<sup>8</sup> Secondo la Relazione Tecnica il venir meno della contribuzione comporta anche una riduzione delle entrate fiscali indotte pari a 948,2 milioni di euro nel 2026 e 605,5 nel 2027.

<sup>9</sup> Se invece osserviamo il Fabbisogno del settore pubblico (saldo netto da finanziare), l'abrogazione della Decontribuzione Sud comporta minori oneri pari a 5,5 miliardi di euro per il 2025, 3,3 miliardi per il 2026, 3,4 miliardi per il 2027, 2,3 miliardi per il 2028, 2,1 miliardi per il 2029 e 267 milioni per il 2030.